CAMERA DEI DEPUTATI N. 629

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CATTANEO, CALDERONE, PELLA, PATRIARCA, RUBANO, ARRUZZOLO, BAGNASCO, BATTILOCCHIO, CANNIZZARO, CAPPELLACCI, CAROPPO, CASASCO, DALLA CHIESA, D'ATTIS, DE PALMA, GATTA, MANGIALAVORI, MARROCCO, MAZZETTI, MULÈ, NEVI, PITTALIS, POLIDORI, PAOLO EMILIO RUSSO, SACCANI JOTTI, SORTE, TASSINARI, TENERINI, TOSI, CORTELAZZO

Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani nonché di disciplina della mozione di sfiducia

Presentata il 24 novembre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La disciplina dell'ente intermedio pone da sempre problemi di grande rilievo in ordine alla determinazione della circoscrizione territoriale e, soprattutto, riguardo alle competenze del medesimo ente. Tale disciplina, infatti, ha acquistato rinnovata attenzione in considerazione della realtà dei distretti economici che hanno segnato e segnano la realtà economica nel nostro Paese, e per l'esigenza di individuare una sede sovracomunale di programmazione delle funzioni pubbliche, se non di gestione dei servizi che, per definizione, riguardano ambiti più estesi di quello comunale.

La riforma che va sotto il nome di « legge Delrio », attuata con la legge 7 aprile 2014, n. 56, ha posto l'ulteriore problema relativo all'organizzazione dell'ente medesimo e alla sua derivazione dal corpo elettorale. L'articolo 114 Costituzione, sia nel testo originario come nel testo risultante a seguito della riforma costituzionale del 2001, ha considerato in maniera unitaria gli enti locali, cioè comuni, province e città metropolitane, le regioni e addirittura lo Stato.

Ciò nonostante la legge n. 56 del 2014 ha previsto l'elezione indiretta degli organi degli enti intermedi, provincia e città metropolitane, motivando tale scelta soprattutto con l'esigenza di riduzione della spesa pubblica. La stessa legge ha poi inteso dare attuazione alla riforma costituzionale del 2001, dando una prima attuazione alla disciplina delle città metropolitane identificandole con le province delle città più popolose. Si è trattato di una scelta che ha finito per svilire la portata della previsione delle città metropolitane nella menzionata riforma, giacché è stata così persa la distinzione tra provincia e area metropolitana interessata da una realtà economica omogenea.

La legge Delrio contiene, però, una contraddizione profonda, perché l'individuazione di diritto del sindaco metropolitano nella persona del sindaco del comune capoluogo viola il diritto di partecipazione politica dei cittadini residenti e quindi elettori negli altri comuni della stessa città metropolitana, *ex* provincia. Questa contraddizione ha portato la Corte costituzionale ad affermare, nella sentenza n. 240 del 2021, la necessità di modificare la legge n. 56 del 2014 anche perché tale normativa rompe il rapporto di responsabilità politica tra gli amministratori e gli amministrati. Per questo la stessa sentenza ha auspicato un pronto intervento del legislatore nazionale per ripristinare il diritto di tutti i cittadini a partecipare all'organizzazione della città metropolitana e assicurare il principio di responsabilità politica, del quale si sostanzia la stessa vita democratica. Invero, nella citata sentenza la Corte costituzionale ha posto il problema serissimo e attuale che le città metropolitane previste dall'articolo 114 Costituzione non possono essere identificate puramente e semplicemente con le province, secondo la soluzione fatta propria dalla legge n. 56 del 2014.

Ciò impone, dunque, al legislatore nazionale di intervenire con urgenza al fine di ripristinare le basilari regole di funzionamento democratico nell'organizzazione e nel funzionamento dell'ente intermedio. L'ordinamento degli enti locali richiede un intervento organico che valorizzi la programmazione propria del livello intermedio di governo locale e, ad esempio, leghi le competenze dell'ente intermedio con quelle delle autorità d'ambito ottimale. Come anticipato, sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 2021, occorre operare la necessaria distinzione tra provincia e città metropolitana, da identificare con l'area espressa dal distretto economico e territoriale.

Pertanto, la presente proposta di legge appare necessaria al fine di riparare l'ingiustificata disparità di trattamento operata dalla disciplina vigente fra gli elettori residenti nel territorio della città metropolitana e gli elettori residenti nelle province, e attua quindi un primo « intervento legislativo in grado di scongiurare che il funzionamento dell'ente metropolitano si svolga ancora a lungo in una condizione di non conformità ai richiamati canoni costituzionali di esercizio dell'attività politico-amministrativa ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale e composizione del consiglio provinciale)

1. I commi da 58 a 78 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono abrogati. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, le parole: « nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, » sono soppresse.

2. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con i sistemi elettorali previsti, rispettivamente, dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e restano in carica per cinque anni.

3. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da:

a) diciotto componenti, nelle province con popolazione residente fino a 300.000 abitanti;

b) venticinque componenti, nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 e inferiore a 600.000 abitanti;

c) trentatré componenti, nelle province con popolazione residente pari o superiore a 600.000 abitanti.

Art. 2.

(Elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano)

1. I commi 19, 22 e da 25 a 39 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono abrogati.

2. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con i sistemi elettorali previsti per le province, rispettivamente, dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle

leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e restano in carica per cinque anni.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezione al primo turno del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. All'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4*. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi. Qualora due candidati abbiano entrambi conseguito un risultato pari o superiore al 40 per cento dei voti validi, è proclamato eletto sindaco il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età ».

Art. 4.

(Composizione del consiglio metropolitano)

1. Il comma 20 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente:

« *20*. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:

a) trenta componenti, nelle città metropolitane con popolazione residente fino a 800.000 abitanti;

b) trentasei componenti, nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 abitanti ».

Art. 5.

(Mozione di sfiducia)

1. Il presidente della provincia, il sindaco metropolitano e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 60 per cento dei componenti del consiglio provinciale o metropolitano.

2. La mozione di sfiducia nei confronti del presidente della provincia o del sindaco metropolitano non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo.

3. La mozione di sfiducia è motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti del consiglio provinciale o metropolitano ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data della sua presentazione.

4. Se la mozione di sfiducia è approvata si procede allo scioglimento del consiglio provinciale o metropolitano.

5. In caso di scioglimento del consiglio provinciale o metropolitano ai sensi del comma 4, le funzioni del presidente della provincia, del sindaco metropolitano e delle rispettive giunte, nonché del consiglio provinciale e del consiglio metropolitano sono esercitate da un commissario nominato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 6.

(Disposizioni di coordinamento)

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge, ai presidenti della provincia e ai sindaci metropolitani nonché ai consigli provinciali e metropolitani si applicano le disposizioni vigenti riferite, rispettivamente, ai sindaci e ai consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Art. 7.

(Disposizioni relative alle regioni a statuto speciale)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna e la Regione Siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai princìpi della medesima legge. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicabili nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 8.

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il mandato degli organi di governo delle province costituiti ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, è prorogato fino alla data di svolgimento delle prime elezioni amministrative successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

PAGINA BIANCA

19PDL0012860